



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 800

data 28.12.2010

OGGETTO: OGGETTO: ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO, Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005
DITTA: MENEGHELLO LUCA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladieci, il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **13,00** e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	X	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	X	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pitone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

28.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott.ssa Ada Nasti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

28.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott.ssa Ada Nasti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

"1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

a) agli occupatori, se già edificati;

b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli "imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale". (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11).

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di

vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;

c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.”.

Visto che il signor Meneghella Luca, nato a Terracina (LT) il 23 giugno 1980 e residente a Terracina in Via Sinistra n. 22 loc. La Fiora, codice fiscale MNGLCU80H23L120L, ha presentato in data 11 dicembre 2009, prot. n. 68387/I e rettificata in data 16 febbraio 2010, prot. n. 8417/I, domanda intesa ad ottenere l'alienazione del terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località La Fiora, descritto in catasto al foglio 54 particella 601 della superficie di mq. 566 su cui insiste un fabbricato, effettuato in conformità agli strumenti ed alle norme urbanistiche essendo stato realizzato prima dell'anno 1967;

Vista la perizia tecnica datata 30 agosto 2010 e trasmessa in data 9 settembre 2010, prot. n. 49016/I, recante la perizia di stima per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del Comune di Terracina redatta dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini, allo scopo incaricato con deliberazione di Giunta Comunale n. 500/2009, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 1986, così come modificata dalla Legge Regionale del Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005, che, per la superficie effettiva occupata relativa al terreno distinto in N.C.T. al foglio 54 particella 626 (ex 601) (ENTE URBANO) della superficie di mq. 566, terreno su cui insiste un fabbricato per civile abitazione distinto in N.C.E.U. al foglio 54 particella 626, cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita €. 135,57, ha determinato il prezzo complessivo di alienazione in €. 10.448,36 (euro diecimilaquattrocentoquarantotto/36) più rivalutazione ISTAT eventualmente dovuta alla data dell'effettivo versamento;

Accertato che il terreno di cui alla particella 626 oggetto della domanda di alienazione non rientra nei suoli di proprietà collettiva situati in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale come da certificazione del 9 marzo 2010 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica;

Considerato che la perizia redatta dal perito demaniale dovrà essere fatta propria con idoneo atto comunale;

Ritenuta che la somma imposta per l'alienazione dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT alla data dell'avvenuto versamento;

Ritenuto di dover provvedere in proposito, investendo del problema, sulla base dell'allegata proposta di deliberazione, il Consiglio Comunale, competente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 17 dello Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti;

con voti unanimi

DELIBERA

- 1- di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
- 2- di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale la stessa proposta ed il relativo fascicolo per l'assegnazione alla competente Commissione consiliare.

**Oggetto: ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO, Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005 e n. 11/2005
DITTA: MENEGHELLO LUCA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

“1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

a) agli occupatori, se già edificati;

b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli “imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale”. (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11).

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce,

a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;

c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.”.

Visto che il signor Meneghello Luca, nato a Terracina (LT) il 23 giugno 1980 e residente a Terracina in Via Sinistra n. 22 loc. La Fiora, codice fiscale MNGLCU80H23L120L, ha presentato in data 11 dicembre 2009, prot. n. 68387/l e rettificata in data 16 febbraio 2010, prot. n. 8417/l, domanda intesa ad ottenere l'alienazione del terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località La Fiora, descritto in catasto al foglio 54 particella 601 della superficie di mq. 566 su cui insiste un fabbricato, effettuato in conformità agli strumenti ed alle norme urbanistiche essendo stato realizzato prima dell'anno 1967;;

Vista la perizia tecnica datata 30 agosto 2010 e trasmessa in data 9 settembre 2010, prot. n. 49016/l, recante la perizia di stima per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del Comune di Terracina redatta dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini, allo scopo incaricato con deliberazione di Giunta Comunale n. 500/2009, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 1986, così come modificata dalla Legge Regionale del Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005, che, per la superficie effettiva occupata relativa al terreno distinto in N.C.T. al foglio 54 particella 626 (ex 601) (ENTE URBANO) della superficie di mq. 566, terreno su cui insiste un fabbricato per civile abitazione distinto in N.C.E.U. al foglio 54 particella 626, cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita €. 135,57, ha determinato il prezzo complessivo di alienazione in €. 10.448,36 (euro diecimilaquattrocentoquarantotto/36) più rivalutazione ISTAT eventualmente dovuta alla data dell'effettivo versamento;

Accertato che il terreno di cui alla particella 626 oggetto della domanda di alienazione non rientra nei suoli di proprietà collettiva situati in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale come da certificazione del 9 marzo 2010 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica;

Considerato che la perizia redatta dal perito demaniale dovrà essere fatta propria con idoneo atto comunale;

Ritenuta che la somma così come determinata dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT alla data dell'avvenuto versamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio in data

Visti i pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria;

DELIBERA

1- di approvare la perizia datata datata 30 agosto 2010 e trasmessa in data 9 settembre 2010, prot. n. 49016/l, redatta dal tecnico demaniale incaricato Arch. Alberto Corradini;

2- di alienare al signor Meneghella Luca, nato a Terracina (LT) il 23 giugno 1980 e residente a Terracina in Via Sinistra n. 22, loc. La Fiora, codice fiscale MNGLCU80H23L120L, il terreno di uso civico edificato, sito in agro di Terracina, località La Fiora, descritto ora in N.C.T. al foglio 54 particella 626 (ex 601) (ENTE URBANO) della superficie di mq. 566, terreno su cui insiste un fabbricato per civile abitazione distinto in N.C.E.U. al foglio 54 particella 626, cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita €. 135,57, alla cifra di €. 10.448,36(euro diecimilaquattrocentoquarantotto/36) più rivalutazione ISTAT eventualmente dovuta alla data dell'effettivo versamento;

3- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale entro un anno dalla data di approvazione della presente, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario, fermo restando che le relative spese sono a carico della ditta acquirente;

4- di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis della Legge Regionale n. 1/86 vigente, che:

1. I corrispettivi derivanti dall'alienazione devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità per:

- a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
- b) lo sviluppo socio- economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;
- c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
- d) la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.

2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa vigente, con vincolo a favore della Regione.

3. La Regione autorizza l'impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta, con deliberazione motivata, dell'ente interessato.



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE, ASSETTO E SVILUPPO
ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO**
Settore Urbanistica

OGGETTO:
Destinazione Urbanistica.-

Addi 09.03.2010

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza presentata dal Responsabile dell'Ufficio Usi Civici in data 24.02.2010, prot. n. 10946/U;
- Vista la planimetria rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Latina in data 24.02.2010, prot. n. T7037/2010;
- Ai soli fini di indicare la destinazione di zona in riferimento agli strumenti urbanistici comunali;
- Visto il provvedimento sindacale 16.11.2009, prot. n. 62617/U con il quale il Sindaco ha attribuito l'incarico dirigenziale del Dipartimento;

A T T E S T A

Fatti salvi i vincoli procedurali e quelli che interferiscono sull'edificabilità discendenti da normative sovraordinate,

- che l'appezzamento di terreno sito in Comune di Terracina distinto in Catasto Rustico al foglio 54 particella 626, è interessato dalle seguenti previsioni urbanistiche:

PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO del Comprensorio di La Fiora approvato dal Consiglio Comunale con atto n.168 del 27.02.1978:

- Parte ZONA OMOGEMEA "C4b" con indice fondiario di fabbricabilità 0,50 mc./mq., parte STRADA

L'immobile in oggetto non ricade in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Geom. Carlo Sinapi

IL DIRIGENTE

Arch. G. Cautilli





Dott. Alberto CORRADINI Architetto

Studi: 00154 ROMA - via dei Conciatori, 3/i

00159 ROMA - via di Casal Bruciato, 11


00069 TREVIGNANO R.NO (RM) - via della Rena, 29

Tel.Fax 06 98186816 - T. Cellulare: 333 6626424

Email: { HYPERLINK mailto:arch.albertocorradini@libero.it } - arch.albertocorradini@tin.

**Al Signor Sindaco
del Comune di Terracina
Sede
04019 TERRACINA**

Roma, 31.08.10



Oggetto: Stima per alienazione terreni di demanio civico ex art. 8 L.R. 1/86 e s.m.i.

Il sottoscritto Arch. Alberto Corradini, in qualità di Tecnico incaricato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 500 del 29/11/2009 per la determinazione del valore dei terreni del demanio civico del Comune di Terracina (LT) ex art. 8 L.R. n° 1/86 e s.m.i. (L.R. n° 06/2006) in allegato trasmette n° 2 copie della rettifica della perizia di stima relativa alla seguente ditta:

- MENEGHELLO Luca - Foglio n° 54 Particella n° 626 Ex 601 Superficie Complessiva : Ha 0.05.66.

Con viva cordialità.

IL PERITO DEMANIALE

(Dott. Arch. Alberto Corradini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alberto Corradini", written over a horizontal line.

COMUNE DI TERRACINA

OGGETTO: "ALIENAZIONE DELLE TERRE DEL DEMANIO CIVICO DEL
COMUNE DI TERRACINA"
(DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 500/2009)
RETTIFICA ALLA PERIZIA DEL 13/06/2010

POSSESSORE: Luca MENEGHELLO

C.F.: MNG LCU 80H23 L120L


R.P.: Celibe

TERRENO DISTINTO AL N.C.T. DI LATINA COMUNE DI TERRACINA

FOGLIO N° 54 PARTICELLA N° 626 EX 601

SUPERFICIE COMPLESSIVA : HA 0.05.66

IL PERITO DEMANIALE



Dott. Alberto CORRADINI Architetto

Studi: 00154 ROMA - via dei Conciatori, 3/i

00159 ROMA - via di Casal Bruciato, 11

00069 TREVIGNANO R.NO (RM) - via della Rena, 29

Tel.Fax 06 98186816 - T.Cellulare: 333 6626424

Email: arch.albertocorradini@tin.it - { HYPERLINK "mailto:arch.albertocorradini@libero.it" }

A - PREMESSA

A seguito della istanza di alienazione del terreno presentata dal Sig. Meneghello Luca con prot. n° 8417/I del 16/02/10 ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 1/86 così come modificata dall'art. 8 della L.R. n° 05/06, il sottoscritto Arch. Alberto Corradini - in qualità di Tecnico incaricato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 500/09 per la determinazione il prezzo di alienazione dei terreni del demanio civico di Terracina, ha redatto una relazione-perizia di stima onde determinare il prezzo di vendita del terreno del demanio civico distinto al catasto terreni al foglio 54 particella 626 di superficie mq 566 posseduto dal suddetto istante residente a Terracina (LT) – Via La Fiora bassa snc, C.F.: MNG LCU 80H23 L120L.

In data 25/06/2010 con prot. n° 37044/I è stata trasmessa detta perizia di stima con un prezzo di alienazione del terreno pari a complessivi € 6.010,92 (seimiladieci virgola 92 euro).

Successivamente il Comune di Terracina, con prot. n° 41334/U del 19/07/2010, ha richiesto allo scrivente la rideterminazione del prezzo di alienazione di detto terreno da calcolarsi secondo i parametri previsti dalle deliberazioni di G.C. nn° 626/2004, 24/2007 e 236/2009 relativamente al costo di costruzione.

La presente perizia di stima, redatta secondo i parametri richiesti dal Comune, è ha rettifica e modifica della precedente consegnata con prot. n° 37440/I del 25/06/2010.

La Regione Lazio con l'art. 8, della L.R. n° 1/86 – come modificato dall'art. 8 della L.R. n° 05/06 ha autorizzato gli enti gestori dei demani civici alla vendita di quei terreni che risultano costruiti abusivamente e sanabili oppure che presentano edificazioni non debitamente assentite:

ARTICOLO 8

Modifica all'articolo 8 della l.r. 1/1986 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57

1. L'articolo 8 della l.r. 1/1986, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 57/1996, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Norme per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili)

1. I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:

a) agli occupatori, se già edificati;

b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi

del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.

4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici diversi da quello di uso civico.

5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.

6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:

a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti;

c) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.”.

B - CONSISTENZA DEL DEMANIO CIVICO DI TERRACINA.

Il terreno, oggetto del presente stralcio di sistemazione, fa parte dei terreni descritti nelle relazioni del Prof. Giovanni Curis negli anni 1927 e 1928.

In dette relazioni il terreno era compreso nella Selva Montuosa di circa Ha 3.500 che costituisce ancora oggi la zona di massima consistenza del demanio civico di Terracina.

Successivi frazionamenti del territorio comunale e sistemazioni definitive: sentenze commissariali passate in giudicato, verifiche pubblicate e non opposte fanno ascendere attualmente detti terreni a:

1) la Selva Montuosa Ha 4.000.00.00 circa

provvedimenti definitivi: legittimazione 1962 per Ha 73.39.63.

rimangono a disposizione della collettività Ha 3.927 circa.

2) la Selva Marittima Ha 10.300.00.00 circa

totalmente sdemanializzata con provvedimenti definitivi di cui si è richiesto parere motivato al perito istruttore Prof. Avv. Ugo Petronio.

3) le tenute Ponte e Arene Ha 650.00.00

provvedimenti definitivi: legittimazioni per Ha 491 circa.

rimangono a disposizione della collettività Ha 159 circa.

4) la tenuta Barchi Ha 300.00.00

provvedimenti definitivi: transazioni del 1936.

rimangono a disposizione della collettività Ha 62.75.05.

5) la tenuta Cannete Ha 500.00.00

provvedimenti definitivi: transazione del 1928 e legittimazione del 1962.

rimangono a disposizione della collettività Ha 2.61.56.

6) l'Antico Porto di Traiano Ha 6.00.00

provvedimenti definitivi: transazione del

rimangono a disposizione della collettività Ha 1.03.30.

7) vari appezzamenti Ha 275.67.50 circa

non risulta emesso alcun provvedimento definitivo per cui rimangono a disposizione della

collettività Ha 275.67.50.

8) vari contenziosi pendenti sia davanti il Commissario per la liquidazione degli usi civici

che in Corte d' Appello:

1. Comune di Terracina - Istituto Fondi Rustici (RG 385);
2. Comune di Terracina - Frattarolo (RG 650);
3. Comune di Terracina - Occupatori abusivi vari (RG 14/1990);
4. Comune di Terracina - Ciucci (RG 84/1990);
5. Comune di Terracina - Andreucci (RG 4/1992);
6. Comune di Terracina - Marigliani (RG 795/1994).

In complesso, quindi, delle terre descritte nelle relazioni del Prof. Giovanni Curis, salvo gli esiti delle succitate cause, nell'attuale territorio di Terracina restano a disposizione della Collettività Ha 4.427 circa.

N.B. Nel suddescritto elenco non fanno parte i **Tumuleti di Paola** siti nel Comune di Sabaudia.

Con sentenza del Commissariato usi civici n° 2404 del 19-22 giugno 1961 il Commissario "dichiara nullo e privo di effetti giuridici l'atto di compravendita intervenuto tra il Comune di Terracina e la Società Domiziana il 17/11/1952, reso esecutivo dal Prefetto di Latina ...rimanda le parti interessate in sede amministrativa per la prosecuzione del procedimento di legittimazione".

Contro questa sentenza è stato proposto reclamo in appello, e dopo varie complesse vicende processuali la causa è stata decisa con sentenza definitiva del Commissariato 2 maggio 1989 che dichiara che i Tumuleti di Paola sono sempre appartenuti al demanio civico di Terracina, che è nullo l'atto di compravendita 17/11/1952 e quelli successivi ad esso, ... omississ ... ed ordina la reintegra.

Contro tale sentenza è stato proposto appello che con sentenza 11 gennaio 2001 respinge la domanda di declaratoria della natura di demanio civico dei terreni compresi nei Tumuleti di Paola ed alla conseguente reintegrazione degli stessi

Contro tale sentenza è tutt' ora in pendente ricorso in Cassazione.

C - REGIME URBANISTICO

Lo strumento urbanistico attualmente in vigore a Terracina è il P.R.G. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 19/01/71 ed approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n° 873 del 28/11/1972.

La Variante al P.R.G. ed alle N.T.d'A. è stata introdotta con le deliberazioni di C.C. nn° 46 e 47 rispettivamente del 03/06/98 e 25/06/98 L.R. n° 20/97 del 03/06/1997 (Grande Giubileo del 2000) provvedimento regionale: Decreto n° 1294 del 02/09/1999.

I terreni in esame sono esterni alla perimetrazione del centro abitato e compresi nella quasi totalità in zona E (Territorio agricolo).

ZONA E (Territorio agricolo)

Sono consentite costruzioni solo per la conduzione agricola:

Abitazioni

- numero dei piani abitabili 2
- altezza max 7,50 mt.
- distanza minima dal filo stradale 30,00 mt.
- distanza minima tra edifici 40,00 mt.
- distanza minima dai confini interni 20,00 mt.
- indice di fabbricabilità fondiaria 01-0,03 mc/mq.
- Indice di fabbricabilità territoriale 0,01-0,03 mc/mq.

Copertura a tetto alla romana con pendenza ma 35% od a terrazza.

Nella zona agricola contigua alla Litoranea, nel tratto compreso fra il Canale Portatore e il bivio per S. Felice Circeo, l'indice di fabbricabilità territoriale è di 0,01 mc/mq, per la profondità di Km uno dal ciglio stradale. In tutte le altre zone agricole, l'indice di fabbricabilità è pari a 0,03 mc/mq.

Nelle zone montane ed agricole di pianura è consentito l'ampliamento delle case rurali abitate e regolarmente censite come tali ed occupate alla data di adozione del Piano 19/01/1971, alle seguenti condizioni:

- a) che il proprietario della casa che si intende ampliare sia manuale coltivatore della terra;
- b) che immutate dovranno rimanere le caratteristiche rurali originarie della costruzione;
- c) che nel complesso, tra vecchio e nuovo, la costruzione, prescindendo dall'indice imposto dalle norme del P.R.G. non dovrà superare i seicento metri cubi vuoto per pieno.

Accessori

La costruzione di accessori ad uso agricolo od a servizio dell'agricoltura è consentita per un'area coperta non superiore ad 1/40 dell'area totale e per manufatti ad un piano coperti a tetto come sopra od a terrazza, di altezza non superiore a 4,00 mt.

N.B. La Legge Regionale n° 38/99 ha abrogato le prescrizioni nelle zone agricole.

D) PERIZIA DI STIMA PER L'ALIENAZIONE.

Sul terreno è presente un manufatto ad uso agricolo realizzato parte ante 1° settembre 1967.

Detto terreno, attualmente, è identificato al N.C.T. al foglio 54 particella n° 626 di superficie totale pari ad Ha 0.05.66 con un fabbricato con area di sedime pari a mq 70,00 circa che sviluppa un volume totale pari a mc 225,00 circa.

Da quanto sopra riportato l'I.F.F. acquisito è pari a $mc 225/mq 566 = 0,40 mc/mq$.

C'è da premettere che la Legge Regionale ha posto come superficie da alienare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve essere comunque sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.

E) CRITERI DI STIMA.

Il fabbricato ad uso abitazione ha una superficie lorda totale di complessivi mq 70,00 circa come riportato sulle planimetria catastale allegata

Il sottoscritto, eseguiti i necessari sopralluoghi al fine di individuare e descrivere i beni oggetto di stima, previa la necessaria visura sia al Catasto Terreni (N.C.T. che al Catasto Urbano (N.C.E.U.), per una migliore cognizione dei terreni stessi, fatti i rilievi del caso e le opportune indagini di mercato, assunte tutte le informazioni utili, espone qui di seguito il risultato delle suddette operazioni.

Tenuto conto che si tratta di sanare lo stato dei luoghi e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 8 della L.R. n° 1/86 così come modificato dall'art. 8 della L.R. n° 05/06, come anche riportato in precedenti perizie di stima nella zona si determina il prezzo di vendita in base alla incidenza del valore del fabbricato (volume eseguito) rispetto alla superficie richiesta in alienazione con aggiunta di indici di riduzione dovuti a fattori intrinseci ed estrinseci.

F) DETERMINAZIONE DEL VALORE DI ALIENAZIONE.

La formula finora adottata per determinare il valore finale è la seguente:

$$V = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G \times H$$

Dove:

V= valore/prezzo di alienazione;

A= €/mc 327,57 valore costo di costruzione (Deliberazione di G.C. n° 236 del 21/05/2009);

B= I.F.F. (acquisito dall'area in alienazione);

C= coefficiente distanza dal centro urbano;
 D= presenza di urbanizzazioni/incidenza del valore del fabbricato sul terreno;
 E= andamento mercato immobiliare locale (decremento- 30%);
 F= incidenza del terreno/fabbricato;
 G= incremento/decremento per buona/media/mediocre accessibilità;
 H= Area richiesta in alienazione.

Tenendo conto dei dati relativi allo stato dei luoghi, dianzi sommariamente riepilogati, per quanto riguarda il calcolo del valore del terreno da corrispondere all'Ente concedente, sono state esperite indagini sui valori di mercato praticati per situazioni analoghe a quella in esame.

Si è inoltre tenuto conto del fatto che il valore del fondo deve essere calcolato, come prescritto dall'art. 6 comma 1^a della citata legge 1/86, così come modificato dall'art. 8 della legge regionale n° 6/2005, in relazione alla volumetria eseguita e perciò in base all'indice di fabbricabilità fondiaria acquisito, con riferimento alla quantità di terreno come corte risultante dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indice che nel nostro caso è pari a mc/mq. 0,40.

VALORE DEI PARAMETRI ASSEGNATI:

A= € 327,57;
 B= (mc 225/ mq 566) = 0,40 mc/mq;
 C= (1: posizione centrale, 0,9: semiperiferica, 0,8: periferico, 0,7: fuori dal centro abitato, 0,6: molto distante dal centro urbano) = 0,8;
 D= varia da 1 a 0,7 a seconda delle urbanizzazioni presenti = 1;
 E= andamento mercato immobiliare locale- 30% = 0,7;
 F= 25% = 0,25;
 G= (1,1/1,0/0,9) = 0,9;
 H= 566 mq.

$$V = A \times B \times C \times D \times E \times F \times G \times H$$

$$V = \underset{A}{€ 327,57} \times \underset{B}{0,4} \times \underset{C}{0,8} \times \underset{D}{1,0} \times \underset{E}{0,7} \times \underset{F}{0,25} \times \underset{G}{0,9} = \text{€/mq } 18,46.$$

$$V = \text{€/mq } 18,46 \times \underset{H}{mq 566} = \text{€ } 10.448,36.$$

Quindi attribuiti i singoli valori ai parametri di cui sopra si ottiene che il valore al mq del terreno richiesto in alienazione dal Sig. Meneghello Luca è pari a **€/mq 18,46**.

In considerazione di tutto quanto sopra, della accessibilità al fondo, delle dotazioni di urbanizzazione primaria esistenti, della distanza dal centro storico, dell'indice di fabbricabilità ricavato dalla costruzione esistente, può ritenersi equo il valore del fondo pari ad € 10.448,36 ricavato dall'applicazione dei suddetti parametri

€/mq 18,46 x mq 566 = € 10.448,36 (diecimilaquattrocentoquarantotto virgola 36 Euro)

G) CONCLUSIONI.

In conclusione il terreno distinto in catasto di Terracina al Foglio n° 54 con la particella 626 di superficie totale pari ad Ha 0.05.66, oggetto di richiesta di alienazione prot. n° 8417 del 16/02/2010 da parte del Sig. Meneghello Luca, nato a Terracina (LT) il 23/06/1980, residente in Terracina (LT) Via La Fiora snc, C.F.: MNG LCU 80H23 L120L, nella qualità di attuale detentore del possesso pervenutogli per atti di compravendita e divisione, ha un valore di mercato di € 10.448,36 (diecimilaquattrocentoquarantotto virgola 36 Euro).

Tale somma - risultante dall'analisi del prezzo di mercato - deve essere versata dal Sig. Meneghello Luca, attuale possessore, al Comune di Terracina come prezzo di alienazione del terreno del demanio civico posseduto dal medesimo che, ove ne ricorrano i requisiti, potrà essere ridotto con deliberazione motivata dell'ente soggetta ad approvazione della Regione, oltre alla possibilità di poter essere rateizzato l'importo suddetto in un massimo di cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente.

I corrispettivi derivanti dall'alienazione dei terreni, ai sensi della L.R. n° 05/06, devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità:

ARTICOLO 9

Inserimento dell'articolo 8 bis nella Lr. 1/1986

1. Dopo l'articolo 8 della Lr. 1/1986 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

(Destinazione dei corrispettivi e svincolo delle somme investite)

1. I corrispettivi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 8 e 8 ter devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità per:

- a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;*
- b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico;*
- c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;*
- d) la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.*

2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa vigente, con vincolo a favore della Regione.

3. La Regione autorizza l'impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta, con deliberazione motivata, dell'ente interessato."


Tanto dovevasi per l'assolvimento dell'incarico.

Roma, 30/08/2010

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Alberto Corradini



{ PAGE }



AEREOFOTOGRAMMETRIA


1968

F25

1/2000

MENEGHELLO LUCA

ORIGINALE



**Al Signor Sindaco
del Comune di Terracina
-Ufficio Gestione Demanio Civico-**

OGGETTO: Richiesta di conversione in domanda di alienazione, ai sensi dell' art. 8 L.R. 1/86 e ss.mm.ii, della richiesta di affrancazione erroneamente presentata in data 11/12/2009 prot. 68387.

Il sottoscritto **Sig. MENEGHELLO Luca**, nato a Terracina 23/06/1980, ivi residente in Comune di Terracina Località "La Fiora" Via la Fiora bassa, snc, C.F. MNG LCU 80H23 L120L, in qualità di possessore per la quota pari a 1/1 del ex p.lla 601 ora 626, fermo restando la documentazione allegata nella domanda di affrancazione,

CHIEDE

alla S.V. III. ma richiesta di conversione in domanda di alienazione, ai sensi dell' art. 8 L.R. 1/86 e ss.mm.ii, della richiesta di affrancazione erroneamente presentata in data 11/12/2009 prot. 68387.


DICHIARA

- che il fabbricato per il quale viene inoltrata la richiesta di conversione in domanda di alienazione, ai sensi dell' art. 8 L.R. 1/86 e ss.mm.ii, della richiesta di affrancazione erroneamente presentata in data 11/12/2009 prot. 68387 risulta essere stato realizzato anteriormente all'anno 1967;
- che il fabbricato oggetto di domanda di alienazione, ai sensi dell' art. 8 L.R. 1/86 e ss.mm.ii, risulta essere distinto in Nuovo Catasto Edilizio Urbano, al Foglio 54 Particella 626.

A tal fine allega:

- Variazione catastale attestante il censimento del fabbricato oggetto di domanda di alienazione.

Terracina, Il 12/02/2010.



Il richiedente

Luca Meneghello

B4761

Ufficio provinciale di: **LATINA**
 Protocollo: 2010/22915
 Data: 26/01/2010
 Codice file PREGEO:

Dati generali del tipo

Comune	TERRACINA	Sez. Censuaria	
Foglio	54	Particelle	601
Tecnico	CARNELLO EMILIANO	Qualifica	GEOMETRA
Provincia	LATINA		

Esiti dell'aggiornamento censuario

Sintesi delle variazioni

Di seguito si riportano i dati di approvazione che hanno determinato il corrispondente aggiornamento della Banca Dati:

Mappale

Operazione	Identificativo				Superficie			Natura	Lotti		Dati Censuari		R. D.	R. A.	Deduzioni
	Originale		PROVVISORIO	Definitivo	m ²				PROVVISORIO	Definitivo	Qualità	Classe			
	principale	sub			ha	a	ca								
O	601	000			00000	05	66	SN			093	2	0,29	0,09	NO
S	601	000			00000	00	00				000				
C		000	a	626	00000	05	66	SN			282		0	0	NO


Estremi di approvazione del tipo

Il presente TIPO MAPPALE è stato redatto su estratto di mappa autenticato all'Ufficio con prot. n. LT0022913 del 26-GEN-10 e viene approvato perché riconosciuto conforme alle norme vigenti

Protocollo n.:	2010/LT0022915	Data di approvazione:	26/01/2010
----------------	----------------	-----------------------	------------

Il Tecnico:
 Il Direttore dell'Ufficio:
 (Responsabile del procedimento)

IL TECNICO
 LRCRNN **Ermanno LAROCCA**
 ING. ILARIO CAZZOLI



Dati amministrativo contabili

Ricevuta di cassa n.: 1560
 Data di richiesta del servizio: 26/01/2010
 Riscossi € 103.00 di cui € 28.00 per l'imposta di bollo riscossa in modo virtuale ed € 75.00 per tributi speciali catastali

Esito dell'aggiornamento cartografico - Atto di aggiornamento protocollo n. 2010/22915 del 26-01-2010



a : 626

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 04/02/2010

Data: 04/02/2010 - Ora: 11:11:55
 Visura n.: LT0035616 Pag: 1

Fine

Dati della richiesta	Comune di TERRACINA (Codice: L128)
	Provincia di LATINA
Catasto Terreni	Foglio: 54 Particella: 601

Numero di mappa soppresso

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz	
1	54	601			SOPPRESSO	00 00		
						ha are ca		
						Partita	0	

La soppressione ha originato i seguenti immobili:
 - foglio 54 particella 626

Tipo mappa del 26/01/2010 n. 22915. I/2010 in atti dal
 26/01/2010 (protocollo n. LT0622915) presentato il
 26/01/2010

Rilasciata da: Ufficio Provinciale di LATINA Richiedente: CARNELLO

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 04/02/2010

Data: 04/02/2010 - Ora: 11.12.59 Fine

Visura n.: LT0035623 Pag: 1

Dati della richiesta		Comune di TERRACINA (Codice: L120)				DATI CLASSAMENTO		DATI DERIVANTI DA	
Catasto Terreni		Provincia di LATINA				Superficie(m ²)		Reddito	
Foglio: 54 Particella: 626		Foglio: 54 Particella: 626				ha are ca		Agrario	
Area di enti urbani e promiscui		ENTE				05 66		Dominicale	
N	DATI IDENTIFICATIVI		Qualità Classe		Deduz		Dati Derivanti da		
1	Foglio	Particella	Sub	Porz	URBANO		VARIAZIONE D'UFFICIO del 26/01/2010 n . 22915		
	54	626	-	-	URBANO		.L/2010 in atti dal 26/01/2010 (procedo n . L.10012976)		
							INSERIMENTO RISERVA I M . 229152810		
Nedifica									
Riserve									
								6 Stato di fatto non convalidato	
								Partita	

Rilasciata da: Ufficio Provinciale di LATINA Richiedente: CARNELLO

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 04/02/2010

Data: 04/02/2010 - Ora: 11:33:34

Foto

Visura n. - LT06341047 Pag. 1

Dati della richiesta		Comune di TERRACINA (Codice: L120)											
		Provincia di LATINA											
		Foglio: 54 Particella: 626											
Catasto Fabbricati		Dati relativi all'immobile selezionato											
Unità immobiliare													
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA				
1	Sezione Urbana	Foglio 54	Particella 626	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita			
					Cens. Zona		A/3	1	2,5 vani	Euro 135,57	COSTITUZIONE del 03/02/2010 n. 294 /1/2010 in atti del 03/02/2010 (protocollo n. L.T0034104) COSTITUZIONE		
Indirizzo: VIA LA FIORA BASSA SNC piano T;													
Annotazioni: classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)													
INTESTATI													
N.	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE				DIRITTI ONERI REALI				
1	COMUNE DI TERRACINA con sede in TERRACINA				0000000018				(4) Diritto del concedente per 1/1				
2	MENEHELLO Luca nato a TERRACINA il 25/06/1980				MMGLCUR80H23L120L				(5) Enfiteusi per 1/1 EX P.I.L.A. 681				
DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 03/02/2010 n. 294 /1/2010 in atti del 03/02/2010 (protocollo n. LT0634104) COSTITUZIONE													

Rilasciata da: Ufficio Provinciale di LATINA Richiedente: CARNELLO

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Latina**

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____
Planimetria di u.i.u. in Comune di Terracina
Via La Fiora Bassa


civ. SNC

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 54
Particella: 626
Subalterno:

Compilata da:
Carnello Emiliano
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Latina

N. 2047

cheda n. 1 Scala 1:200



Piano Terra

P.lla 602

E-62200



Particella:


Per VISURE

TAU
RANON R

TERRACINA
54

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

9-Dic-2010 9:28
Prot. n. T37008/2010





Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **29 DIC. 2010** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, **29 DIC. 2010**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pitone

~~MESSO NOTIFICATORI~~
(~~Ottocento Gianpaolo~~)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, li **29 DIC. 2010**

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Ledagnina

